

(N. 526)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

Finanziamento da parte dello Stato dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.).

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E. N. I. T.), istituito con la legge 7 aprile 1921, n. 610, ha, tra i propri compiti istituzionali, quello — principale — di svolgere con ogni mezzo la propaganda culturale e pubblicitaria in Italia ed all'estero, per incrementare l'afflusso delle correnti turistiche straniere verso il nostro Paese.

Dopo la parentesi di ridotta attività, dovuta agli eventi bellici, appare necessario ripristinare in tutta la sua efficienza le funzioni dell'E. N. I. T., al fine di riconquistare e consolidare la preminente posizione che l'Italia ha sempre avuto in passato nel settore turistico. L'attività dell'E. N. I. T. veniva infatti realizzata nelle forme e con i sistemi più rispondenti alle mentalità dei vari popoli, attraverso una fitta rete di Delegazioni e di Uffici propri, funzionanti nelle principali città del mondo.

Nel periodo anteriore alla guerra, l'E.N.I.T. godeva di un contributo annuo statale di

lire 3.600.000. Inoltre, per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, veniva annualmente assegnata all'Ente medesimo, mediante iscrizione in apposito capitolo del bilancio statale, una ulteriore sovvenzione, a titolo di rimborso, di 20.000.000 di lire.

Tali contributi vanno ora congruamente aumentati allo scopo di assicurare all'Ente la sua completa funzionalità.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge col quale il contributo dello Stato a favore dell'Ente in parola viene stabilito in lire 190 milioni per il corrente esercizio finanziario ed in lire 380 milioni per gli esercizi futuri.

L'assegnazione ora proposta rappresenta il minimo strettamente necessario ad una ripresa dei servizi dell'E. N. I. T., e, tenuto conto della svalutazione monetaria dal 1935 ad oggi, essa viene in effetti a risultare inferiore a quella

di cui l'Ente precedentemente fruiva. D'altra parte, va tenuto presente che le spese occorrenti per una moderna ed efficace propaganda hanno subito, negli ultimi anni, un aumento di oltre il cento per cento.

Il finanziamento viene autorizzato in via continuativa, atteso il carattere permanente delle funzioni dell'Ente.

Le previste assegnazioni consentiranno all'E. N. I. T. di sviluppare adeguatamente la propria attività di propaganda turistica all'estero, che comporta la divulgazione di manifesti e di opuscoli nelle varie lingue, e la realizzazione di documentari cinematografici, di

idonee campagne pubblicitarie sui più grandi giornali del mondo, nonché di speciali trasmissioni radiofoniche.

In osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere relativo al contributo di lire 190 milioni per l'esercizio finanziario 1948-49, si farà fronte per L. 188.200.000 con parte delle maggiori entrate indicate nel quinto provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo e per lire 1.800.000 con la somma già stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è fissato per l'esercizio finanziario 1948-49 in lire 190.000.000.

All'onere di cui sopra si farà fronte per lire 188.200.000 con parte delle maggiori entrate indicate nel quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 e per lire 1.800.000 con la somma già stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1949-50 il contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è stabilito in lire 380.000.000 annui.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.